

65

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO ELETTORALE CENTRALE NAZIONALE

Composto dai Signori magistrati:

Dott. Pierluigi DI STEFANO	Presidente
Dott.ssa Antonella PELLECCIA	Componente
Dott. Daniele CAPPUCCIO	Componente
Dott. Massimo PERROTTI	Componente
Dott. Francesco ALIFFI	Componente

DECISIONE

Premesso che:

L'Ufficio centrale circoscrizionale SICILIA 1 il 23 agosto 2022 ha ricusato la lista dei candidati avente contrassegno « Mastella noi di centro europeisti » nei collegi Camera per assenza di firme in quanto il gruppo non gode dell'esonero di cui all'art. 18 bis c. 2 DPR 361/57 e art. 6 bis DL 41/2022, convertito con Lg. 86/2022.

Il partito/gruppo ha proposto ricorso deducendo il diritto all'esonero in quanto il partito era costituito in gruppo parlamentare dal 26 gennaio al 29 marzo 2021

Ritenuto che:

Il ricorso è infondato

L'esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni opera (art. 18 bis c. 2 dpr 361/1957) *"per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi"*.

Inoltre, secondo quanto disposto dall'art. 6-bis, comma I, d.l. 04/05/2022 n. 41, l'esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni si estende *"anche ai partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al 31 dicembre 2021 o che abbiano presentato candidature con proprio contrassegno alle ultime elezioni della Camera dei deputati o alle ultime elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia in almeno due terzi delle circoscrizioni e abbiano ottenuto almeno un seggio assegnato in ragione proporzionale o abbiano concorso alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione avendo*

1. A. M. Sen.

ell

conseguito, sul piano nazionale, un numero di voti validi superiore all'1 per cento del totale".

Quindi, secondo il chiaro disposto della norma, attualmente in vigore, i casi nei quali il partito o il gruppo politico è esentato dalla raccolta delle sottoscrizioni quando:

- sia costituito in gruppo parlamentare in entrambe le Camere a inizio legislatura in corso
- sia costituito in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al 31 dicembre 2021
- abbia presentato candidature con proprio contrassegno alle ultime elezioni della Camera dei deputati o alle ultime elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia in almeno due terzi delle circoscrizioni e abbia ottenuto almeno un seggio assegnato in ragione proporzionale; OVVERO abbia concorso alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione avendo conseguito, sul piano nazionale, un numero di voti validi superiore all'1 per cento del totale.

Da quanto dichiara lo stesso partito "la Segreteria generale del Senato della Repubblica ha comunicato al Ministero dell'Interno "l'elenco dei Gruppi parlamentari nella XVIII legislatura" certificando la costituzione del gruppo "EUROPEISTI - MAIE -Centro Democratico" dal 26 gennaio al 29 marzo 2021".

Quindi né il partito era costituito in gruppo nelle due camere a inizio legislatura, né era costituito in un gruppo alla data del 31 dicembre 2021.

Non può, ovviamente, darsi una lettura diversa da quella testuale, come richiede il partito fondando su una generica *ratio legis*.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso di « Mastella noi di centro europeisti ».

Si comunichi.

Roma, 26 agosto 2022.

I componenti

[Handwritten signatures of the members]

il presidente

[Handwritten signature of the president]

Depositato in Segreteria
oggi 26/08/2022 ore 16:40

